



**NICHELINO, 20.05.2026 –
VERBALE DI MODIFICA DELLO STATUTO.**

Si è riunito, in data 20.05.2026, h. 21:00, in Nichelino (To), presso la sede, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sognavamo l'Africa. Risultano presenti tutti gli attuali componenti (Presidente Enrico Beccaria, Vice-Presidente e Segretario Renato Amatteis, Tesoriere Monica Pugiotto). Il Presidente ha riferito:

- che, nell'adempimento del mandato ricevuto, all'inizio del mese di marzo 2026 è stata effettuata, presso l'Agenzia delle Entrate di Torino, sede di Corso Bolzano n. 30, la registrazione dello Statuto approvato dall'Assemblea in data 04.03.2026 con adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche);
- che nei giorni successivi è stata avviata e completata la procedura di presentazione della domanda di iscrizione dell'Associazione al RUNTS;
- che in data 18.05.2026 dagli uffici che si occupano dell'esame della domanda di iscrizione è giunta PEC contenente alcune richieste di modifica allo Statuto presentato;
- che il giorno successivo dai medesimi uffici è giunta PEC di sospensione della procedura per 30 giorni, trascorsi i quali, se le integrazioni richieste non verranno soddisfatte, la domanda di iscrizione verrà rigettata;
- che si rende pertanto necessario adeguare lo Statuto alle integrazioni richieste per poi provvedere ad una nuova registrazione dello stesso entro il termine indicato.

Quanto sopra premesso, il Presidente illustra le integrazioni richieste con le proposte di modifica allo Statuto. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei componenti, approva.

Alle ore 21:30 la riunione è stata estesa all'Assemblea. Sono presenti tutti e 8 i componenti dell'assemblea. Il Presidente illustra a tutti gli associati le problematiche occorse e le modifiche proposte. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, approva le modifiche proposte ed approva il nuovo Statuto.

L'Assemblea dà incarico al Presidente Enrico Beccaria e/o al Vice-Presidente Renato Amatteis di provvedere entro la data del 18.06.2026 alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo Statuto ed al deposito della versione aggiornata dello Statuto presso gli uffici competenti, così da consentire l'esame della domanda.

Letto, confermato e sottoscritto in Nichelino (To) il 20.05.2026

- Enrico Beccaria (Presidente Associazione) Enrico Beccaria
- Renato Amatteis Renato Amatteis
- Isabella Marianna Alessi Isabella Marianna Alessi
- Teresa Monica Pugiotta Teresa Monica Pugiotta
- Fabia Garbossa Fabia Garbossa
- Alessandro Sinigaglia Alessandro Sinigaglia
- Paolo Tommaso Bornengo Paolo Tommaso Bornengo
- Stefano Colombino Stefano Colombino

Il Presidente Enrico Beccaria delega il Vice-Presidente Renato Amatteis alla registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

Letto, confermato e sottoscritto in Nichelino (To) il 20.05.2026

Enrico Beccaria Enrico Beccaria

Registrato a Torino 1
11.2.8. MAG 2026 n. 899
Serie 3 Cod. Trib.
€ Enrico



STATUTO DI SOGNAVAMO L'AFRICA ENTE DEL TERZO SETTORE



Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1 – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SOGNAVAMO L'AFRICA ETS.....	2
ART. 2 – SEDE LEGALE ED EVENTUALI SUCCURSALI.....	2
ART. 3 – FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE.....	2
ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.....	3
ART. 5 – SOCI E VOLONTARI.....	4
ART. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI.....	5
ORGANI SOCIALI.....	6
ART. 7 – ORGANI SOCIALI.....	6
ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE.....	6
ART. 9 – QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM DELIBERATIVO.....	6
ART. 10 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA.....	6
ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE.....	7
ART. 12 – QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM DELIBERATIVO.....	8
ART. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	8
ART. 14 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE.....	8
ART. 15 – TESORIERE E SEGRETARIO.....	9
ART. 15 BIS – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI.....	9
ART. 15 TER – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI.....	9
RISORSE ECONOMICHE.....	10
ART. 16 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.....	10
ART. 16 BIS – ENTRATE, RACCOLTE FONDI, DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI.....	10
ART. 17 – BILANCIO.....	10
ART. 17 BIS – ESTINZIONE O SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.....	11
RINVIO.....	11
ART. 18 – RINVIO.....	11

Legenda

Nel presente Statuto sono stati utilizzati i seguenti acronimi: 1) CTS = Codice del Terzo Settore; 2) ETS = Ente del Terzo Settore; 3) RUNTS = Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SOGNAVAMO L'AFRICA ETS

- a) E' costituita, ai sensi del decreto legislativo n. 117/2017, l'Associazione "Sognavamo l'Africa Ente del Terzo Settore". La denominazione è abbreviabile in "Sognavamo l'Africa ETS".
- b) La qualifica di Ente del Terzo Settore e l'acronimo ETS potranno essere utilizzati soltanto dopo l'iscrizione al RUNTS.
- c) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 – SEDE LEGALE ED EVENTUALI SUCCURSALI

- a) L'Associazione ha sede legale ed operativa in Nichelino (To).
- b) Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite o soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie ed uffici distaccati.

ART. 3 – FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

- a) L'Associazione ha, fra le finalità elencate nel Codice del Terzo Settore, le finalità indicate all'art. 5 comma 1 lettere "n" (cooperazione allo sviluppo) ed "u" (beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate).
- b) In particolare, gli scopi dell'Associazione sono la cooperazione internazionale, la collaborazione allo sviluppo ed alla promozione umana, l'aiuto umanitario in genere. Attraverso interventi attuati direttamente o attraverso istituzioni di comprovata fiducia operanti in loco, essa si propone di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita in Paesi emergenti ed in via di sviluppo, nel rispetto delle tradizioni locali. L'Associazione svolge attività nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale a favore di componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari, in primo luogo minori abbandonati e/o indigenti. Si indicano, a mero titolo d'esempio e senza escludere la possibilità di svolgimento di ulteriori eventuali attività nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, le seguenti come attività svolte dall'Associazione: raccolta di fondi da destinarsi a bambini bisognosi di paesi in via di sviluppo che desiderino avere un'istruzione; ricerca di famiglie, gruppi o persone singole disponibili a sostenere finanziariamente con contributi periodici la frequenza scolastica di bambini bisognosi di paesi in via di sviluppo che desiderino avere un'istruzione; raccolta di fondi da destinarsi alla costruzione di strutture utili alle comunità locali (scuole, dormitori, dispensari, ...) o al sostentamento di persone indigenti o bisognose

segnalate dalle comunità locali; sostegno organizzativo a quanti, fra i finanziatori dell'Associazione, volessero recarsi nelle comunità locali per incontrare le persone aiutate economicamente e/o per realizzare in loco gli scopi dell'Associazione.

- c) E' espressamente esclusa per l'Associazione la possibilità di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse connesse o accessorie per natura, nei limiti consentiti dalla legge vigente.
- d) L'Associazione è priva di scopo di lucro e svolge le sue attività con l'identità missionaria descritta nel Regolamento associativo.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- a) Sono soci effettivi dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che, essendo interessati agli scopi dell'Associazione, abbiano presentato domanda di ammissione all'Associazione e siano stati ammessi.
- b) La domanda di ammissione va indirizzata al Consiglio Direttivo tramite invio di email all'indirizzo dell'Associazione pubblicato sul proprio sito oppure con consegna a mani di un Consigliere. La domanda deve contenere la scheda di iscrizione, pubblicata sul sito dell'Associazione, integralmente compilata, e la dichiarazione di condividere gli scopi dell'Associazione e di accettare le norme dello Statuto e del Regolamento. Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, delibera l'ammissione o il rigetto della domanda e comunica la propria decisione all'interessato. In caso di ammissione, la deliberazione del Consiglio Direttivo è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, la deliberazione del Consiglio Direttivo deve contenere la motivazione del rigetto ed il soggetto interessato può, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la decisione del Consiglio Direttivo davanti all'Assemblea. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del CTS.
- c) I soci in regola con le quote associative hanno il diritto di partecipare alle iniziative ed alle attività dell'Associazione, hanno il diritto di voto ed hanno il diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 ter dello Statuto.
- d) I soci svolgono attività a favore dell'Associazione a titolo gratuito ma hanno il diritto al rimborso delle spese compiute per conto dell'Associazione.
- e) I soci sono tenuti ad indicare, nelle comunicazioni e manifestazioni esterne dell'Associazione, la denominazione sociale di cui all'art. 1, nella forma estesa o abbreviata; inoltre sulla carta intestata utilizzata negli atti ufficiali, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è obbligatorio inserire gli estremi dell'iscrizione al RUNTS.

- f) I soci devono tenere un comportamento consono sia durante lo svolgimento dell'attività associativa sia nella propria vita privata.
- g) I soci sono tenuti a leggere e conoscere lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione, pubblicati sul sito dell'Associazione.
- h) L'importo della quota associativa è deciso dal Consiglio Direttivo al momento della sua entrata in carica ed è indicato nel Regolamento interno dell'Associazione. La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di omesso versamento il socio può regolarizzare la propria posizione versando la quota entro la data di approvazione del bilancio dell'anno cui la quota è riferita. In difetto di regolarizzazione, l'omesso versamento della quota associativa può essere considerato giusta causa di esclusione dall'Associazione ai sensi dell'art. 6.
- i) Alla data di sottoscrizione del presente documento l'Associazione risulta composta dagli otto associati che sottoscrivono in calce lo Statuto. Il rappresentante legale dell'Associazione è il Presidente.

ART. 5 – SOCI E VOLONTARI

I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione all'Associazione e vengono ammessi;
- c) Soci Sostenitori: sono coloro i quali decidono di contribuire in forma liberale al conseguimento degli scopi sociali, con una quota sociale maggiorata rispetto all'importo minimo fissato di anno in anno;
- d) Soci Onorari: sono coloro che, avendo particolari benemeritenze sociali, umanitarie o nel settore specifico delle attività dell'Associazione, sono cooptati dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Diversa dalla figura dell'associato è la figura del volontario:

- a) Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- b) I volontari che collaborano con l'Associazione in maniera non occasionale devono essere registrati nel libro dei volontari.



- c) I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- a) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. I soci cessano di fare parte dell'Associazione per recesso oppure per esclusione per giusta causa, reiterata assenza o mancato pagamento della quota associativa nel termine indicato nel presente Statuto.
- b) Recesso: è il caso in cui il socio comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di non partecipare più alla vita associativa.
- c) Esclusione per giusta causa: si ha per inottemperanza alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi associativi ovvero quando, in qualunque altro modo, il socio arrechi danni morali o materiali all'Associazione.
- d) Esclusione per reiterata assenza: si ha quando il socio non comunichi il proprio recesso ma non partecipi più, per un periodo significativo di tempo, alla vita associativa, senza precisare se debba ancora considerarsi iscritto all'Associazione. Il Consiglio Direttivo, al fine di tutelare l'Associazione sotto il profilo del quorum costitutivo e deliberativo delle riunioni, può escluderlo, prendendo atto della sua assenza di fatto.
- e) Esclusione per omesso versamento della quota associativa nei termini di cui all'art. 4 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo ammonisce il socio a non reiterare il comportamento. Qualora questo non ottemperi, il Consiglio Direttivo può escludere il socio dall'Associazione.
- f) L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il socio. La deliberazione deve essere motivata dal Consiglio Direttivo e comunicata al socio nelle stesse modalità della convocazione per le riunioni. Contro di essa il socio, con pari modalità, può proporre ricorso all'Assemblea, facendone richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio Direttivo, al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha l'obbligo di convocare l'assemblea entro i successivi 30 giorni per deliberare in via definitiva sull'esclusione del socio.
- g) I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, nonché i loro eredi, non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione: 1) l'Assemblea; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente; 4) il Tesoriere; 5) il Segretario.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

- a) L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione che risultano tali, a norma dell'art. 4 dello Statuto, al momento della convocazione.
- b) L'Assemblea dei soci si riunisce ogni volta che ne facciano richiesta scritta 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo oppure 1/10 dei soci ed in ogni caso quando si deve deliberare nelle materie di competenza dell'Assemblea.
- c) La convocazione dei soci è effettuata dal Presidente o, in sua vece, dal Segretario mediante comunicazione scritta. La procedura di convocazione dell'Assemblea è descritta nel Regolamento dell'Associazione. Sono considerate valide le riunioni dell'Assemblea, anche senza alcuna formalità di convocazione, qualora vi partecipi l'intera Assemblea, anche con collegamento telematico e telefonico, ad esempio per deliberare con urgenza.

ART. 9 – QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM DELIBERATIVO

- a) L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci. L'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o a mezzo delega. Ogni socio non può mai avere più di tre deleghe.
- b) L'Assemblea delibera a maggioranza semplice della metà più uno dei presenti, tranne che nei casi di cui al comma successivo.
- c) Nei casi di cui all'art. 10 lettere e) od f) dello Statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di cui all'art. 10 lettera h) dello Statuto, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
- d) Ai fini della validità del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, sono calcolati fra i soci presenti anche i soci collegati in via telematica o telefonica.

ART. 10 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'impugnazione dell'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo all'attenzione dell'Assemblea.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 soci (Presidente, Segretario e Tesoriere) e da un numero massimo di 10 soci, che può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza qualificata. In ogni caso, al fine di garantire la democraticità dell'Associazione, il numero dei soci che compongono l'Assemblea deve essere almeno il doppio + 1 del numero dei soci che compongono il Consiglio Direttivo.
- b) Hanno diritto di essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soci fondatori ed i soci che risultino iscritti da almeno un anno all'Associazione. Essi durano in carica due anni e possono venire rieletti.
- c) Il nominativo dei membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, deve essere indicato nel Registro unico nazionale del terzo settore, precisando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, con indicazione se congiunta e/o disgiunta.
- d) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, anche via mail o via chat, da 1/5 dei suoi membri. Esso è convocato dal Presidente o dal Segretario, secondo le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea. Sono tuttavia considerate valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche senza alcuna formalità di convocazione, qualora vi partecipi l'intero Consiglio Direttivo in carica, anche con collegamento telematico e telefonico.

- e) Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a conoscere e rispettare le norme di funzionamento del RUNTS, che vengono illustrate nel Regolamento dell'associazione.

ART. 12 – QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM DELIBERATIVO

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei consiglieri. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto dallo Statuto per l'Assemblea.

ART. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere, il Segretario e nomina, fra gli iscritti all'associazione, i responsabili dei vari progetti;
- b) dà esecuzione alle decisioni degli organi dell'Associazione;
- c) esamina il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo di esercizio preparati dal Presidente e dal Tesoriere e li presenta entro il 31 marzo di ogni anno all'Assemblea per l'approvazione;
- d) esamina la relazione annuale delle attività dell'Associazione e la relazione programmatica per l'anno successivo preparate dal Presidente e dal Segretario e le presenta entro il 31 marzo di ogni anno all'Assemblea per l'approvazione;
- e) propone all'Assemblea, per l'approvazione, le modifiche all'atto costitutivo o allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione o la trasformazione della stessa o la fusione della stessa con altra di natura simile ed uguale;
- f) emana il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione e sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- h) delibera sulle materie che non siano espressamente riservate dallo Statuto all'Assemblea dei soci.

ART. 14 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. Egli svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) convoca e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- c) redige, insieme al Segretario, la relazione annuale delle attività dell'Associazione, nella quale elenca in ordine cronologico le attività svolte dall'Associazione nell'anno trascorso e presenta un progetto di sviluppo dell'Associazione per l'anno successivo;

- d) predispone, insieme al Tesoriere, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredandoli di idonea relazione contabile;
- e) presenta al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea, per l'approvazione, la relazione annuale delle attività dell'Associazione, il progetto di sviluppo per l'anno successivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo corredati dalla relazione contabile.

ART. 15 – TESORIERE E SEGRETARIO

- a) Il Tesoriere cura la gestione del conto corrente dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, insieme al Presidente, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredandoli di idonea relazione contabile.
- b) Il Segretario convoca e dirige, in via alternativa al Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, ne redige il verbale e lo invia, entro 15 giorni, a tutti i membri dell'Associazione in modalità telematica. Predispone, insieme al Presidente, la relazione annuale delle attività dell'Associazione ed il progetto per l'anno successivo.
- c) Il Tesoriere ed il Segretario possono delegare, con atto scritto, altro membro del Consiglio Direttivo a svolgere le funzioni ad essi assegnate.

ART. 15 BIS – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Associazione recepisce la normativa del Codice del Terzo Settore relativa all'organo di controllo e/o al revisore legale dei conti, che viene riportata, per conoscenza degli associati, nel Regolamento.

ART. 15 TER – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

- a) L'Associazione deve tenere:
 - 1) il libro delle scritture previste in tema di bilancio;
 - 2) il libro degli associati;
 - 3) il libro dei volontari che, pur non iscritti all'Associazione, collaborano con la stessa in maniera non occasionale;
 - 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- b) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

RISORSE ECONOMICHE

ART. 16 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Esso deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità descritte nello Statuto.
- b) L'Associazione si impegna a garantire ai sostenitori e donatori che l'uso delle risorse da loro messe a disposizione sarà finalizzato allo scopo per cui la donazione viene fatta. Ai sostenitori e donatori vengono garantiti i diritti all'informazione ed alla trasparenza nonché il diritto alla riservatezza sull'uso dei loro dati personali.

ART. 16 BIS – ENTRATE, RACCOLTE FONDI, DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI

- a) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: a) quote sociali annue; b) donazioni ed erogazioni liberali; c) lasciti testamentari (da accettarsi dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo ed in ogni caso con beneficio d'inventario); d) contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici e privati; e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (quali feste, sottoscrizioni anche a premi, raccolte pubbliche di fondi, ...); f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi (anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali); g) ogni altro tipo di entrata, purché lecita.
- b) Le attività di raccolta fondi possono venire svolte anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
- c) L'Associazione dichiara di avere natura non commerciale.
- d) L'Associazione pubblica sul proprio sito web idonea informativa ai donatori relativamente alle possibilità ed ai limiti delle detrazioni e deduzioni fiscali da parte dei donatori.

ART. 17 – BILANCIO

- a) L'esercizio finanziario comincia il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. A conclusione di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo esamina il bilancio consuntivo redatto dal Presidente e dal Tesoriere e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo, insieme all'approvazione del bilancio preventivo.
- b) Il bilancio è redatto secondo le norme previste dal Codice del Terzo Settore, che vengono descritte nel Regolamento dell'associazione. Dopo l'approvazione da parte degli organi competenti, il bilancio viene depositato annualmente nel RUNTS nei termini di legge. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a conoscere le norme del CTS in materia di bilancio.
- c) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, fatta salva la possibilità di conservare sul conto corrente dell'Associazione un fondo da utilizzare per le emergenze, il cui importo viene determinato dal Consiglio Direttivo e specificato nel Regolamento associativo.

ART. 17 BIS – ESTINZIONE O SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

RINVIO

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore e nel Codice civile. Gli associati sono tenuti a leggere ed applicare il presente Statuto ed il Regolamento dell'Associazione, pubblicati sul sito dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto in Nichelino (To) il 20.05.2026

- 1) Enrico Beccaria (Presidente Associazione)

Enrico Beccaria

- 2) Renato Amatteis

Renato Amatteis

- 3) Isabella Marianna Alessi

Isabella Marianna Alessi

- 4) Teresa Monica Pugiotto

Teresa Monica Pugiotto

- 5) Fabia Garbossa

Fabia Garbossa

- 6) Alessandro Sinigaglia

Alessandro Sinigaglia

- 7) Paolo Tommaso Bornengo

Paolo Tommaso Bornengo

- 8) Stefano Colombino

Stefano Colombino

